

COMUNE DI RONCEGNO TERME

(Provincia Autonoma di Trento)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto

“Esame ed approvazione modifiche ed integrazioni della delibera del Consiglio comunale n. 4 del 05/03/2021 – Approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160”

Il sottoscritto, dott. Flavio Bertoldi, Revisore dei conti per il triennio 2021-2023 nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 20/11/2020,

- ricevuta in data 21/04/2021 a mezzo posta elettronica la proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto *“Esame ed approvazione modifiche ed integrazioni della delibera del Consiglio comunale n. 4 del 05/03/2021 – Approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160”*;
- visto l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- visto l'art. 1, comma 837, della medesima legge 160/2019 il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 05/03/2021 con la quale è stato approvato il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria di cui alla L. 27/12/2019, n. 160” in merito alla quale lo scrivente ha espresso parere favorevole in data 08/02/2021;
- considerato che, ai sensi dell’art. 67 del regolamento ai fini dell’applicazione del canone mercatale di cui ai commi da 837 a 847 dell’art. 1, della legge 160/2019, trovano applicazione, ai sensi dell’art. 9 bis della L.P. n. 36 del 15 novembre 1993, le disposizioni integrative deliberate successivamente all’entrata in vigore del medesimo regolamento, anche coordinate con la nuova disciplina stabilita dalla Giunta provinciale con propria deliberazione attuativa dell’art. 16, comma 1, lett. f) della L.P. 30 luglio 2010 n. 17, in sostituzione della delibera n. 1881 del 6 settembre 2013. Nelle more e salvo conguaglio con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2021, trovano applicazione le disposizioni in vigore nel 2020 per il medesimo presupposto;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 443 del 19/03/2021 di approvazione delle indicazioni ai comuni per il coordinamento fra il canone di posteggio istituito ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera f) della legge provinciale n. 17 del 2010 ed il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche istituito ai sensi dell’articolo 1, dal comma 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- vista la circolare n. 205068 di data 24/03/2021 con la quale l’Assessorato all’artigianato, commercio, promozione sport e turismo della Provincia Autonoma di Trento ha fornito indicazioni per il coordinamento fra il canone di posteggio ed il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (canone mercatale) con riferimento alla delibera della Giunta Provinciale n. 443 del 19/03/2021;
- visto l’art. 9bis della L.P. n. 36/1993 ai sensi del quale *“Fermo restando il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall’ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l’adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente: a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l’anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia; b) ad aspetti conseguenti all’adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell’amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa”*;
- preso atto che l’art. 30 del D.L. 22/03/2021, n. 41 ha ulteriormente differito al 30/04/2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione e che, pertanto, entro detto termine è possibile apportare eventuali modifiche ed integrazioni ai citati regolamenti;
- rilevato che nella predisposizione del regolamento per i canoni mercatali devono essere osservate alcune prescrizioni stabilite dalla stessa L. 160/2019:

- il canone mercatale si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone unico di cui al comma 816, sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la tariffa di base annuale per i comuni fino a 10.000 abitanti è fissata in euro 30,00, mentre la tariffa di base giornaliera è fissata in Euro 0,60 con una serie di possibili incrementi e/o riduzioni indicate al comma 843 della legge
- per i mercati comunali nei quali è prevista l'occupazione dell'area solo alcuni giorni della settimana va applicata la tariffa giornaliera;
- dato atto che l'Ente ha ritenuto opportuno integrare il regolamento per l'applicazione del canone unico già approvato in data 05/03/2021 con l'aggiunta di un nuovo titolo (Titolo IX) e di individuare la tariffa standard in quella indicata ai commi 841 e 842 della Legge 160/2019 per i Comuni fino a 10.000 abitanti determinandola per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati come segue:
 - tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare euro 30,00;
 - tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare euro 0,60;
- visto l'articolo 52 del d.lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d.lgs. 23/2011, che conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- vista la proposta di integrazione del *Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria* approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 4 del 05/03/2021 con l'aggiunta del titolo IX "Canone mercatale" costituito dagli articoli da 69 a 76;
- visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii. ed, in particolare, l'art. 239 in merito alla funzioni dell'organo di revisione;
- visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;
- visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 14/10/2020;
- visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 24/01/2018;

- visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del T.U.E.L., parere favorevole all'adozione da parte del Consiglio comunale della deliberazione indicata in oggetto.

Trento, 21/04/2021

Il Revisore unico

dott. Flavio Bertoldi

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)